



Ricongiungimento familiare

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e l'Unione europea (UE) prevede che, dal momento che un cittadino dell'UE/AELS¹ ha acquisito il diritto di risiedere in Svizzera, può farsi raggiungere dai suoi familiari.

Un cittadino UE/AELS titolare di un permesso di dimora UE/AELS o di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS (lavoratore dipendente, indipendente, persona non attiva) può farsi accompagnare, a prescindere dalla cittadinanza:

- dal coniuge e dai loro discendenti minori di 21 anni o a carico;
- dai parenti in linea ascendente e dai parenti in linea ascendente del coniuge che sono a suo carico (eccezione: il titolare del permesso è uno studente).

Condizioni per il ricongiungimento familiare

I titolari di un diritto alla libera circolazione devono disporre di un *alloggio conveniente* che soddisfi le norme locali in uso per i cittadini svizzeri onde potersi fare raggiungere dai familiari.

Nel caso dei *lavoratori dipendenti*, il ricongiungimento familiare non è vincolato alla situazione finanziaria. Gli *indipendenti* e le *persone senza attività lucrativa*, invece, possono farsi accompagnare dai familiari solo se dispongono di mezzi finanziari sufficienti.

Le *persone in formazione (allievi o studenti)* beneficiano di un diritto al ricongiungimento familiare limitato al coniuge e ai figli a carico.

Validità del diritto di soggiorno per i familiari

Il diritto al ricongiungimento familiare presuppone sempre un diritto di soggiorno originario di un cittadino dell'UE/AELS giusta le disposizioni dell'ALC. Quello dei familiari è un diritto derivato, valevole di principio solo fintantoché sussiste il diritto originario (a prescindere dalla cittadinanza). Il permesso di soggiorno dei familiari ha pertanto la *medesima durata di validità di quello del titolare del diritto di soggiorno originario*.

Formalità relative al diritto d'entrata e di soggiorno

Per ottenere un permesso di dimora, i familiari autorizzati devono presentare:

- una carta d'identità o un passaporto valido;

¹ I cittadini di Stati dell'AELS godono dei medesimi diritti garantiti ai cittadini di Stati dell'UE. Il Principato del Liechtenstein beneficia di uno statuto particolare.

- un visto (per i cittadini di uno Stato non membro dell'UE/AELS che sottostanno all'obbligo del visto giusta le prescrizioni svizzere in materia d'entrata); sono esenti dall'obbligo del visto i familiari cittadini di uno Stato non membro dell'UE/AELS titolari di un permesso di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen.
- un documento dello Stato d'origine che dimostri il legame di parentela con il cittadino dell'UE/AELS;
- le persone (i discendenti, gli ascendenti p.es. genitori, nonni e figli) a carico devono inoltre presentare un documento emanato dallo Stato d'origine o di provenienza che attesti che sono a carico del cittadino dell'UE/AELS o che vivono con esso sotto lo stesso tetto.

Accesso al mercato del lavoro

I membri della famiglia (il coniuge e i figli minori di 21 anni o a carico) ammessi nel quadro del ricongiungimento familiare hanno diritto, a prescindere dalla loro cittadinanza, di esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente su tutto il territorio della Svizzera e nel settore economico di loro scelta.

I parenti in linea ascendente ammessi nel quadro del ricongiungimento familiare non hanno invece diritto di esercitare un'attività lucrativa.

Trattamento nazionale

Il lavoratore dipendente o indipendente come pure i suoi familiari non possono essere trattati diversamente dai nazionali a motivo della loro cittadinanza:

- beneficiano degli stessi vantaggi sociali (quali l'accesso ad alloggi sociali, alle prestazioni sociali ecc.) nonché fiscali dei cittadini svizzeri;
- i figli del titolare di un diritto di soggiorno (attivo o no) hanno accesso all'insegnamento generale, all'apprendistato o alla formazione professionale alle stesse condizioni dei fanciulli e dei giovani svizzeri.

Cambiamento della situazione familiare: decesso o divorzio

Se il familiare è cittadino dell'UE/AELS, in caso di scioglimento del matrimonio (divorzio o decesso del detentore del diritto originale), l'interessato gode di un diritto di dimora se esercita un'attività lucrativa o adempie ai presupposti per un soggiorno senza attività lucrativa.

In linea di principio, in caso di **divorzio** i familiari cittadini di uno Stato terzo non hanno diritto a restare in Svizzera a meno che godano personalmente di un diritto a un altro titolo di soggiorno, per esempio se sono cittadini dell'UE/AELS e dispongono di mezzi finanziari sufficienti per il loro sostentamento.

In caso di **decesso** di una persona attiva cittadina dell'UE/AELS, i familiari che vivevano con essa al momento del decesso hanno diritto di rimanere in Svizzera. La persona attiva deve aver usufruito del proprio diritto alla libera circolazione in veste di lavoratore dipendente. Il diritto di rimanere presuppone che sia adempita una delle condizioni seguenti:

- al momento del suo decesso, la persona esercitante attività lucrativa era titolare da almeno due anni di un permesso di dimora UE/AELS;
- il decesso del lavoratore è dovuto alle conseguenze di un infortunio di lavoro o di una malattia professionale;
- il coniuge superstite possiede la cittadinanza svizzera oppure l'ha persa per matrimonio.

Rifiuto di rilasciare o rinnovare un permesso

Le autorità cantonali competenti si riservano il diritto di rifiutare il rilascio o il rinnovo di un permesso, ovvero di revocare un permesso già rilasciato, in caso di frode, di falsificazione di documenti oppure di matrimonio o adozione di compiacenza.